

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 50/05)

Stato membro	Italia
Rotta interessata	Reggio Calabria — Bologna e viceversa
Periodo di validità del contratto	dal 30 ottobre 2016 al 29 ottobre 2018
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Per ulteriori informazioni: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale Castro Pretorio 118 00185 Roma ITALIA Tel. +39 0644596564 Fax +39 0644596591 Email: osp@enac.gov.it Internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it

Bando di gara per la gestione del servizio aereo di linea Reggio Calabria-Bologna e viceversa, ai sensi dell'art. 16 paragrafi 9 e 10 e dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

Premessa

Lo Stato italiano – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tra la Regione Calabria l'ENAC e lo stesso Ministero, nelle sedute del 20 e 21 novembre 2014, ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria- Bologna e viceversa . Le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono contenute nel decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, così come modificato dal decreto ministeriale n 260 del 31 luglio 2015 (nota informativa d'imposizione della Commissione Europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 301 del 12 settembre 2015) e dal decreto ministeriale n. 403 del 9 dicembre 2015.

Nel caso in cui nessun vettore avrà dichiarato all'ENAC la propria intenzione di istituire servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta Reggio Calabria-Bologna e viceversa, senza usufruire di diritti esclusivi e senza alcuna compensazione finanziaria, lo Stato italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, limiterà l'accesso alla rotta Reggio Calabria-Bologna e viceversa ad un unico vettore. In tal caso il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulla rotta sopra citata sarà concesso in esclusiva tramite gara pubblica, per un periodo di due anni a decorrere dal 30 ottobre 2016, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Ove ricorra la necessità di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del sopracitato D.M. n. 43/2015 così come modificato dal D.M. n. 260/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con successivo provvedimento, potrà indicare una nuova data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico.

Il presente bando, ai sensi dell'art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n.1008/2008, sarà trasmesso alla Commissione europea che renderà pubblico l'invito a presentare le offerte di gara mediante una nota

informativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, così come previsto dall'art. 17, par. 4, dello stesso Regolamento.

Disposizioni generali

Il presente bando definisce l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla gara, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza della convenzione di cui al successivo paragrafo 5, alle sanzioni in caso d'inosservanza delle disposizioni prescritte e alle garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione della convenzione.

1. Oggetto della Gara

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea sulla rotta Reggio Calabria- Bologna e viceversa per due anni, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 43 del 6 febbraio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n 260 del 31 luglio 2015 (nota informativa d'imposizione della Commissione Europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 301 del 12 settembre 2015) e dal decreto ministeriale n. 403 del 9 dicembre 2015.

Le condizioni, i requisiti e le modalità per l'affidamento della concessione dei predetti servizi sono regolate dai principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

2. Partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001 o a qualsiasi altra condanna che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;
3. non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure di gara per l'affidamento di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico;
4. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
5. essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro impegnandosi a versare i relativi oneri.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il candidato attesta la sua posizione come segue:

- Per i punti 1, 2,3, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come specificatamente dettagliato nel capitolato di gara.
Tale dichiarazione, farà esplicito richiamo alle sanzioni penali previste all'art. 76 del sopra citato decreto, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci; dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del vettore concorrente o da persona dal medesimo delegata a rappresentare la società, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
- Per il punto 4, con la dichiarazione prevista dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o con autocertificazione ai sensi del sopracitato art.46 del DPR 445/2000.
- Per il punto 5, il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà acquisito d'ufficio da parte dell'ENAC.
Per i candidati di uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, la documentazione relativa alla regolarità contributiva dovrà essere rilasciata dalle Amministrazioni e Organismi del Paese d'origine.

Si precisa inoltre che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura sia i vettori già ammessi al concordato sia quelli che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a detta procedura. In tale ultima ipotesi il concorrente

dovrà produrre nella Busta A apposita autorizzazione del Tribunale competente.

In caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà indicare in sede di partecipazione una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, nonché la documentazione richiesta dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 (Legge fallimentare)

Requisiti tecnici:

1. certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria, come dettagliato nel capitolato d'oneri;
2. licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008, come dettagliato nel capitolato d'oneri;

Requisiti organizzativi :

1. disponibilità di un sistema di contabilità analitica che consenta di scomporre i costi pertinenti diretti e indiretti ivi compresi i costi fissi e le entrate;
2. distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale.

I suddetti requisiti organizzativi dovranno essere posseduti dalla data di inizio dell'esercizio della rotta onerata.

La perdita dei richiesti **requisiti generali e tecnici** successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara.

La perdita dei richiesti **requisiti generali, tecnici e organizzativi** in un momento successivo alla stipula della convenzione di cui al paragrafo 5, comporterà l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 14 del presente bando di gara.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sopra elencate nonché degli

elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara al capitolato di oneri, al concorrente che vi ha dato causa sarà concesso un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione scritta dell'ENAC per rendere, integrare o regolarizzare la dichiarazione, decorso inutilmente il quale il vettore concorrente sarà escluso dalla gara; il vettore concorrente è obbligato altresì al contestuale pagamento, in favore dell'ENAC, della sanzione pecuniaria pari a € 4.000,00 da effettuare mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato. La sanzione sopra indicata si applica una sola volta, indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Il versamento della sanzione è comunque garantito dalla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del bando di gara.

Qualora il pagamento di tale sanzione avvenisse tramite parziale escussione della cauzione provvisoria, il concorrente è obbligato, pena l'esclusione, al reintegro della cauzione medesima.

Per i vettori che intendano presentare l'offerta si richiama, in particolare:

- il contenuto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il contenuto del "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- i principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

3. Procedura

La gara di cui al presente bando è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nonché, nel caso in cui ricorra la necessità di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

L'Amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 21 del presente bando, procede alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto della qualità del servizio offerto, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, della compensazione richiesta per l'espletamento del servizio, assumendo

come base l'importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6.1 del presente bando di gara.

4. Capitolato d'oneri

Il capitolato d'oneri completo, che disciplina le regole specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara insieme allo schema tipo di convenzione di cui al paragrafo 5 e potrà essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo: ENAC, Direzione Sviluppo Trasporto Aereo, Viale Castro Pretorio, n. 118 – I-00185 Roma oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: osp@enac.gov.it.

5. Convenzione per regolare l'esercizio del servizio

Il servizio sarà regolato da una convenzione tra il vettore aggiudicatario e l'ENAC, redatta secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d'oneri.

6. Compensazione finanziaria

6.1 Importo a base di gara

L'importo massimo per la compensazione finanziaria, comprensiva di un margine di utile ragionevole, da assumere a base di gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo per la rotta in questione, è pari a € 1.320.110,00 al netto di IVA (unmilionetrecentoventimilacentodieci/00) per due anni di esercizio.

Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri, devono espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l'offerta economica e con ripartizione annuale, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione, nel limite di cui sopra, per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.

6.2 Margine di utile ragionevole

Il margine di utile ragionevole, comprensivo di un coefficiente di rischio relativo al settore aeronautico riferito alla rotta onerata in questione, è stato calcolato, ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C8 703, nella misura del 2,23% dei costi ipotizzati in sede di dimensionamento del servizio ed è pari a € 69.710,00 al netto di IVA per l'intero periodo.

6.3 Contabilità analitica

Il vettore, pena gli effetti di cui al paragrafo 14, ha l'obbligo di redigere una contabilità analitica specifica per il collegamento onerato in argomento, nella quale siano indicati i costi diretti e indiretti, compresi i costi fissi e le entrate.

6.4 Determinazione dell'importo della compensazione

L'importo esatto della compensazione viene determinato retroattivamente alla fine di ciascuno dei due anni di esercizio in funzione dei costi effettivamente sostenuti, derivati dalla contabilità analitica e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, a seguito di giustificativi e nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'onori.

In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione, stante la natura dell'erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

Il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili e un conguaglio finale, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando, fatti salvi eventuali controlli disposti dall'ENAC al fine di verificare l'effettiva destinazione della compensazione concessa e il permanere dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario.

Al vettore selezionato, dopo che avrà prodotto i dati di traffico del mese precedente, viene erogato, mensilmente, un anticipo nella misura del 75% di 1/12 dell'importo annuale.

Al termine di ciascuno dei due anni di esercizio, l'ENAC determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta in questione. A tal fine l'ENAC, avvalendosi eventualmente di un consulente, analizza a consuntivo l'attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri, nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore, per qualunque motivo, abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente abbattuta;
2. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nel formulario E allegato al capitolato d'oneri del presente bando di gara, comprensivi di un margine di utile ragionevole di cui al paragrafo 6.2, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;
3. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nel formulario E allegato al capitolato d'oneri del presente bando di gara, comprensivi di un margine di utile ragionevole di cui al paragrafo 6.2, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: Costi (comprensivi di un margine di utile ragionevole) - Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione fissata in sede di offerta;
4. nel caso in cui la totalità degli anticipi forniti nella misura sopraindicata sia superiore alla compensazione spettante, risultante dalla verifica effettuata dall'ENAC, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita all'ENAC per essere riutilizzata per la continuità territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto;
5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.

6.5. Incentivi all'efficienza

Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:

- a) contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro l'1% del numero dei voli previsti dal programma operativo stagionale (performance di regolarità);
- b) contenimento del numero di voli ritardati entro 30 minuti, per cause imputabili al vettore, per il 90% del numero dei voli previsti dal programma operativo stagionale (performance di puntualità).

Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della compensazione annuale, rispetto a quanto previsto dal paragrafo 6.4 del presente bando.

In specie, il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti a) e b) comporterà rispettivamente un aumento del 3% e del 2% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione annuale.

Tali aumenti saranno cumulabili al conseguimento di entrambi gli obiettivi e le anticipazioni mensili potranno, pertanto, raggiungere la misura massima dell'80 % di 1/12 dell'intero importo annuale della compensazione.

Il diritto alla premialità decorrerà dalla stagione winter 2017 per performances conseguite nella precedente stagione aeronautica. Detto diritto sarà riconosciuto al vettore che intenda beneficiarne, previa esibizione di adeguata e comprovata documentazione da presentare all'ENAC, al termine di ogni stagione aeronautica in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva.

7. Tariffe

Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe da applicare ai voli onerati, nei limiti di quanto indicato nel decreto di imposizione così come adeguate ai sensi del par.3.3 dell'allegato tecnico del decreto stesso e pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

8. Durata della convenzione

La durata della Convenzione di cui al paragrafo 5 è pari a due anni a decorrere dal 30 ottobre 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. n. 43/2015 così come modificato dal D.M. n. 260/2015.

L'attivazione del servizio sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal vettore e dal rappresentante dell'ENAC sul territorio.

Il vettore aereo dovrà mettere a disposizione dell'ENAC il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto di imposizione, nel presente bando, nella convenzione e nel capitolato d'onori.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso, comporta inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 del presente bando.

9. Recesso dalla convenzione

L'ENAC, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché la Regione Calabria, potrà recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno centottanta giorni, da inviare al vettore con raccomandata a/r, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste o imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso in cui sia necessario riesaminare l'imposizione in seguito alla procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore aggiudicatario, dopo il primo anno di esercizio, potrà recedere dalla convenzione di cui al paragrafo 5. La richiesta di recesso potrà essere presentata all'ENAC, entro i primi otto mesi di esercizio, a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a tal fine farà fede la data di ricevimento della richiesta. Tra la richiesta di recesso e l'interruzione del servizio dovrà comunque intercorrere un periodo minimo di sei mesi. Si considera recesso senza preavviso l'interruzione, operata dal vettore, dell'esercizio del servizio onerato, qualora il vettore medesimo non abbia ripristinato il servizio, previa intimazione, da parte di ENAC, ad adempiere integralmente agli obblighi assunti, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta intimazione.

10. Inadempimenti e sanzioni

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella convenzione di cui al paragrafo 5, l'ENAC ha diritto di comminare al vettore penali in misura crescente a seconda del numero delle violazioni commesse, le cui modalità verranno compiutamente descritte nella stessa convenzione.

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, riportata al paragrafo 6.1, fermo restando che, raggiunto detto limite, l'ENAC avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

Il numero dei voli cancellati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per l'intero anno il 2% dei voli previsti.

Oltre tale limite, il vettore dovrà corrispondere all'ENAC, a titolo di penale, la somma di 3.000,00 EUR per ogni cancellazione accertata alla conclusione di ciascun anno di esercizio.

L'ENAC, inoltre, procederà ad una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli effettuati. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto.

La mancata osservanza del preavviso di cui al precedente paragrafo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base della compensazione prevista e del periodo del mancato preavviso decorrente dalla data ultima per la presentazione della richiesta di recesso fino alla data di interruzione del servizio onerato, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{CA}{GG} \times gg$$

Dove :

P = penale

CA = compensazione annuale

GG = giorni dell'anno in esame (365 o 366)

gg = giorni di mancato preavviso (da calcolare come i giorni intercorrenti tra l'ultimo giorno utile per presentare domanda di recesso ed il giorno di interruzione del servizio)

Ferme restando le penali di cui al presente paragrafo, al vettore sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato Italiano per violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di trasporto aereo.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

Anche in tali casi verrà comunque operata una riduzione della compensazione in misura proporzionale ai voli non effettuati.

11. Garanzie a corredo dell'offerta

Al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'offerta, il vettore che partecipa alla presente gara deve presentare apposita garanzia, a favore dell'ENAC, pari a € 15.630,00 in contanti o sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente.

La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Secondo quanto specificato nel paragrafo 2, la garanzia a corredo dell'offerta garantisce anche la sanzione pecuniaria pari a € 4.000,00.

Le modalità per la presentazione della garanzia di cui sopra saranno specificate nel capitolato d'onori.

La garanzia deve avere validità per almeno 210 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'ENAC, all'atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l'avvenuta aggiudicazione, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

Lo svincolo della garanzia predetta nei confronti del vettore aggiudicatario avverrà contestualmente alla stipula della convenzione di cui al paragrafo 5 e alla costituzione della garanzia di cui al successivo paragrafo 13.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per la continuità territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto.

Nel caso in cui non si verifichi la condizione di efficacia del bando indicata al paragrafo 12, l'ENAC ne dà comunicazione ai vettori che hanno depositato un'offerta e provvede contestualmente allo svincolo della garanzia allegata alla medesima offerta.

12. Requisiti di efficacia del bando di gara

A norma dell'art.16, par. 9, del Regolamento (CE) 1008/2008, l'efficacia del presente bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario comunichi all'ENAC, entro sessanta giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri, l'intenzione di avviare, a partire dal 30 ottobre 2016, il servizio aereo onerato sulla rotta indicata al paragrafo 1, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario.

13. Garanzie di esecuzione

Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio del servizio aereo onerato di cui al presente bando è obbligato a costituire all'atto della stipula della Convenzione una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a scelta dell'offerente emessa da istituto di credito o da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, di importo pari ad € 93.780,00, a favore dell'ENAC.

La garanzia, da depositare all'atto della stipula della Convenzione di cui al paragrafo 5, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia sopra indicata saranno riallocate per la continuità territoriale per la continuità territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto.

La garanzia sarà svincolata entro i sei mesi successivi la fine del servizio e comunque non prima dell'esito regolare dell'ultima verifica, da parte dell'ENAC, del conto di gestione della rotta onerata presentato dal vettore aggiudicatario e della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dal provvedimento di imposizione e dal presente bando di gara.

14. Decadenza e revoca della compensazione finanziaria

La perdita, in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al paragrafo 2 del presente bando, comporta la decadenza dal provvedimento di concessione del servizio, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

15. Risoluzione della Convenzione

In caso di inadempimento da parte del vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione, nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'oneri, l'ENAC, mediante diffida scritta, potrà assegnare al vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, l'ENAC avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione e trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al precedente paragrafo 13 nonché di procedere nei confronti del vettore per il risarcimento del danno subito.

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal vettore rispetto a quanto previsto nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'oneri, l'ENAC, ai sensi e per

gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta al vettore.

16. Presentazione delle offerte

Entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'informativa della Commissione europea prevista dall'art. 17 par. 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008 , le offerte, redatte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto nel capitolato d'onori, dovranno pervenire, pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mano con rilascio di una apposita ricevuta, al seguente indirizzo:

ENAC – Direzione Generale, Viale Castro Pretorio, n. 118 – I-00185 Roma.

Le offerte a pena di esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso, sigillato con ceralacca o con altro sistema di chiusura atto a garantire la sua segretezza, il quale dovrà riportare all'esterno, oltre al nominativo del concorrente, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di fax, la dicitura "Offerta gara per assegnazione della rotta Reggio Calabria- Bologna e viceversa, in oneri di servizio pubblico" - NON APRIRE.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra indicate, contrassegnate dalle lettere A, B e C riportanti, oltre all'indicazione del nominativo del concorrente, le seguenti diciture:

Busta A – Documenti;
Busta B – Offerta tecnica;
Busta C – Offerta economica.

I documenti da inserire nelle sopra citate 3 buste sono individuati nel capitolato d'onori citato nel precedente paragrafo 4 del presente bando di gara.

Ai fini dell'ammissione alla gara, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia"*), e succ. mod. ed integrazioni, il vettore concorrente dovrà allegare, unitamente agli altri documenti sopra

elencati, l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) per la partecipazione alla gara (CIG n. 65873125D3).

L'omesso versamento del contributo effettuato entro la data di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Le modalità di pagamento sono dettagliatamente riportate nel capitolato d'oneri di cui al paragrafo 4 del presente bando di gara.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra indicati.

17. Termine di validità delle offerte

210 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.

18. Espletamento della gara

All'espletamento della gara provvede l'ENAC, attraverso una Commissione appositamente costituita.

19. Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo, per ciascun concorrente, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. La stazione appaltante si riserva di richiedere, ai concorrenti che facciano istanza di accesso agli atti, il pagamento dei diritti di copia nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare, all'interno della **busta A**, una ulteriore dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione relativa ad informazioni riservate" con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si

manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Rimane inteso che la stazione appaltante procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate e si riserva di valutare la possibilità di consentire l'accesso anche alle parti di cui è stata richiesta la secretazione, in ottica di contemperamento degli interessi.

20. Trattamento dati personali

I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le predette informazioni verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e sicurezza delle stesse.

I dati sensibili contenuti nelle offerte presentate dai vettori saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 2 marzo 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

21. Disposizioni finali

L'ENAC si riserva di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- b) non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

L'espletamento della procedura di gara non comporta l'obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai vettori concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto/convenzione.

La convenzione di cui sopra non conterrà la clausola compromissoria.